

## ATTO DI TRANSAZIONE

TRA

il **Comune di Borbona** (C.F. e P.IVA: **00113410575**), con sede in Borbona (RI) alla Via Nicola Da Borbona, n. 12, in persona del Sindaco *pro tempore* **Sig.ra Maria Antonietta Di Gaspere** (C.F.: **DGS MNT 68B58 H282S**), a questo atto espressamente autorizzato in virtù di Deliberazione della G.C. n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

E

il **Sig. Enrico Gregori** (C.F.: **GRG NRC 67D16 A345J**), nato a L'Aquila (AQ) il 16.04.1967 e residente in Borbona (RI) alla Piazza degli Abruzzi, n. 8,

### PREMESSO CHE

- con verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 1 in data 31.1.2017, la Stazione Carabinieri Forestali di Posta contestava al Sig. Enrico Gregori la violazione della L.R. n. 39/2002 artt. 36, 55 c. 7, 84 c. 1 lett. b) punto 5 e Reg. Reg. n. 7/2005 art. 110 c. 1 lett. B), per pascolo di capi bovini su terreni pascolivi in periodo non consentito a quota superiore ai 1200 metri s.l.m., comminando la sanzione di Euro 1721,52;
- con verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 2 in data 31.1.2017, la Stazione Carabinieri Forestali di Posta contestava al Sig. Enrico Gregori la violazione della L.R. n. 39/2002 artt. 36, 55 c. 5, 84 c. 1 lett. b) punto 5 e Reg. Reg. n. 7/2005 artt. 109, 110 c. 1 lett. C), per la mancata sorveglianza e custodia del bestiame in pascolo vagante, comminando la sanzione di Euro 1721,52;
- avverso tali verbali di contestazione di illecito amministrativo, il Sig. Enrico Gregori ha proposto all'Ecc.mo Sindaco del Comune di Borbona scritti difensivi chiedendo l'archiviazione/annullamento;
- in data 28.12.2016, il Sindaco del Comune di Borbona ha sporto querela contro ignoti presso la Stazione dei Carabinieri Forestali di Posta per pascolo abusivo su terreni di proprietà demaniale del Comune di Posta;
- in data 11.12.2017, ad istanza della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti – Giudice di Pace è stato notificato al Sig. Enrico Gregori, nell'ambito del procedimento n. 111/17 R.G. notizie di reato mod. 21 bis (N. 9/2018 R.G. G.d.P.), il decreto di citazione avanti al Giudice di Pace, con fissazione dell'udienza del 26.3.2018, quale imputato per il reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 636 c. II e III c.p. perchè con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, introduceva o comunque abbandonava in libertà, all'interno dei fondi rustici siti nelle località casa della Cesa Col Maggio del Comun di Borbona, distinti al rispettivo Catasto al Foglio 21 part.IIe 84 Foglio 22 part. 78 e 112 Foglio 26 part.IIe 15, di proprietà demaniale del Comune di Borbona, i bovini di sua proprietà, al fine di farli pascolare;
- a seguito di rinvio l'udienza si terrà innanzi il Giudice di Pace Dott. Perrone in data 19.11.2018;
- a seguito dell'esame del verbale n. 1 del redatto in data 31.1.2017, dalla Regione Carabinieri Forestale Lazio Sardegna Stazione di Posta, relativo ai fatti accertati in data 16.12.2016 alle ore 7,20 e in data 24.12.2016 alle ore 13,35 e del verbale n. 2 redatto in data 31.1.2017, dalla Regione Carabinieri Forestale Lazio Sardegna Stazione di Posta, relativo ai fatti accertati in data 16.12.2016 alle ore 7,20 e in data 24.12.2016 alle ore 13,35, può ritenersi applicabile il disposto dell'art. 8 della L. 689/1981 che testualmente prevede *"Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo"*, secondo anche l'interpretazione data dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui *"la norma è legittimamente invocabile con riferimento alla ipotesi di concorso materiale, di concorso, cioè tra violazioni commesse con*

*più azioni od omissioni, ma solo in caso di concorso formale tra violazioni plurime con un'unica azione o omissione"* Cass. 20222/2011. Nel caso di specie, si è di fronte ad una unica azione accertata nella stessa ora e nello stesso giorno.

- le parti, in seguito alle trattative tra loro intercorse, sono pervenute ad una definizione stragiudiziale della vertenza relativa a tutto quanto sopra indicato, secondo le seguenti condizioni:

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto di transazione.

2. Il Sig. Enrico Gregori versa al Comune di Borbona, in persona del Sindaco pro tempore, che accetta, contestualmente alla firma del presente atto che ne costituisce quietanza, la somma onnicomprensiva di € 3.621,52 a saldo, stralcio e transazione della propria posizione nei confronti della Regione Lazio e del Comune di Borbona per le ragioni indicate in premessa. Tale somma corrisponde: **a)** quanto ad Euro 1.721,52 al pagamento del verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 1 del 31.1.2017; **b)** quanto ad Euro 100,00 quale aumento fino al triplo per il verbale n. 2 del 31.1.2017 in considerazione dell'applicazione dell'art. 8 L.689/1981; **c)** quanto ad Euro 1.200,00 a titolo di contributo per le spese legali affrontate dal Comune; **d)** quanto ad Euro 600,00 a titolo di risarcimento del danno forfettariamente quantificato.

3. L'importo succitato di € 3.621,52 viene corrisposto con le seguenti modalità:

- € 1.821,52 [€ 1.721,52 di cui alla superiore lettera **a)** + € 100,00 di cui alla superiore lettera **b)**] da versare alla Regione Lazio, mediante bonifico sul conto corrente bancario avente il seguente codice IBAN:

- € 1.800,00 [€ 1.200,00 di cui alla superiore lettera **c)** + € 600,00 di cui alla superiore lettera **d)**] da versare al Comune di Borbona, mediante bonifico sul conto corrente bancario avente il seguente codice IBAN:

4. Con l'integrale versamento dell'importo di cui al numero 3 del presente accordo, il Comune di Borbona dichiara espressamente di non avere più nulla a pretendere dal Sig. Enrico Gregori per i titoli azionati in premessa e che, per l'effetto, il Comune di Borbona dichiara e si impegna a: 1. Ritenere e considerare estinto per pagamento il verbale n. 1 del 31.1.2017 e il verbale n. 2 del 31.1.2017; 2. Rimettere la querela sporta in data 28.12.2016 che ha originato il processo penale di cui al proc. N. 111/17 R.G. notizie di Reato Giudice Dott. Perrone.

5. L'accordo transattivo di cui alla presente scrittura è vincolante e va a beneficio di ciascuna delle parti, dei loro rispettivi successori e aventi causa, che saranno vincolati alle condizioni contenute nell'accordo stesso.

6. I difensori delle parti Avv. Andrea Santarelli e Avv. Daniele Guidoni rinunciano alla solidarietà professionale prevista dall'art. 13 L.P.F.

L.C.S.

Rieti, li \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Enrico Gregori

Comune di Borbona  
Il Sindaco p.t.  
Maria Antonietta Di Gaspare

Avv. Daniele Guidoni

Avv. Andrea Santarelli